



Città di Reggio Calabria

SETTORE P.M. E VIABILITÀ
SERVIZIO VIABILITÀ
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo via Aldo Moro, 18
89129 - Reggio Calabria



09653622802; 09653622808



P.E.C.: polizia_municipale@pec.reggocal.it

ORD.N. 61

PROT. _____ DEL 23.01.2026

Oggetto: Regolamentazione della circolazione stradale in via Santa Anna II tronco, nel tratto compreso tra il nc 105 e l'intersezione con via Michele Barillaro

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta, n. prot. 17130 del 23/01/2026, per l'emissione di ordinanza regolamentazione della circolazione stradale, inoltrata dall'Arch. Giuseppe Iannone nato a Catanzaro (CZ) il 01/12/1961, nella n.q. di tecnico incaricato dalla società DG Holding srl con sede in Corso Magenta 81- Milano, per lavori di allaccio alla rete fognaria comunale, da effettuarsi in via Santa Anna II tronco;

Vista l'autorizzazione, n. 4/2026, alla manomissione di suolo pubblico rilasciata dal Settore Manutenzione e acquisita al n. prot. 14478 del 20/01/2026;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n.267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

Considerato che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

Ritenuto necessario emanare giusta Ordinanza per la disciplina della circolazione nell'area sudetta;

ORDINA

in via Santa Anna II tronco, nel tratto compreso nel tratto compreso tra il n.c.105 e l'intersezione con via Michele Barillaro:

-) l'istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coattiva o forzata;
-) il restringimento della carreggiata con obbligo di semicarreggiata libera di almeno 3,50 m
-) la segnalazione lavori in corso;
-) limite della velocità di 20 km/h;

dal 27 gennaio 2026 al 30/01/2026, dalle ore 7:00 alle ore 19:00, e nella giornata del 02/02/2026, dalle ore 7:00 alle ore 19:00.

Al fine di consentire il passaggio di mezzi di soccorso e di emergenza, la ditta richiedente dovrà provvedere, per tutto il periodo delle lavorazioni, alla copertura degli scavi mediante l'ausilio di elementi carrabili.

Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica prescritta dal Codice della Strada apposta a cura e spese della ditta richiedente.

La segnaletica sarà collocata in opera e mantenuta a cure e spese della ditta richiedente. In particolare, i tratti interessati da senso unico alternato dovranno essere regolati da impianto semaforico o moviere.

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.d.S. e relativi articoli del regolamento di esecuzione) integrata dal decreto M.I.T. del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002).

La ditta richiedente, dovrà:

-) approntare a proprie cure e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica diurna e notturna a norma dell'art. 21 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm. ii.
-) adottare tutte le misure precauzionali a tutela della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale con la presenza di movieri e/o impianti semaforici.
-) apporre la segnaletica con almeno 48 ore di anticipo e comunicarne all'ufficio tecnico del traffico P.E.C.: polizia_municipale@pec.reggical.it, la data e l'ora della messa in opera.
-) ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori.

La ditta richiedente è responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'effettuazione dei lavori, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penali e per danni a persone o cose.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada).

La Polizia Locale, nonché gli Operatori di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice Della Strada , sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia Locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

-) entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
-) entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
-) entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Funzionario tecnico

Ing. Antonino Diana

Il Responsabile del Servizio - EQ

Ing. Domenico Scalo

Il Dirigente Comandante

Col. Dott. Salvatore Zucco

Ten. Col. Dott. Salvatore Zucco